



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

*4/2014*

*Luglio – Agosto*

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

- “Interpello: verso una disciplina organica in attuazione della delega fiscale”, di **R. LUNELLI**. Pag. 1
- “Elusione e abuso del diritto, l’“incidente” della Cassazione sul diritto al contraddittorio preventivo”, di **A. RENDA**. “ 1
- Accertamento – Avviso di accertamento notificato in assenza di contraddittorio – Nullità. **Cass., sez. trib. 5 novembre 2013, n. 24739**. “ 2
- Accertamento – Assenza di preventivo contraddittorio – Nullità dell’atto. **Cass. SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667**. “ 2

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

- “Il credito di imposta figurativo: riflessi sui principali problemi esegetici in ambito internazionale e domestico” di **L. BOSCO e M. DE BLASI**. “ 3
- “Regime dei dividendi di fonte italiana percepiti dai fondi esteri alla luce dei principi comunitari”, di **L. ROSSI e M. AMPOLILLA**. “ 3
- “Profili di incompatibilità UE delle ritenute sui dividendi corrisposti a fondi d’investimento esteri”, di **C. GARBARINI e A. ZAIMAJ**. “ 3
- “Dividendi UE: la responsabilità della “figlia” nella disposizione antielusiva nazionale”, di **A. SAINI e P. MANDARINO**. “ 3

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

- Contenzioso tributario – Interpello – Non occorre sempre l’interpello per dimostrare le proprie ragioni. **Cass., sez. VI civ. 15 luglio 2014, n. 16183**. “ 4
- Processo tributario – Contenzioso – Rapporto fra sostituto d’imposta e sostituito – Estensione del giudicato a favore del sostituto d’imposta. **Cass., 17 settembre 2014, n. 19580**. “ 5

**IAS**

- “Per i soggetti IAS *adopter* esteso l’ambito oggettivo di deducibilità degli interessi passivi”, di **P. VALACCA**. “ 5

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

- “Migrazione fiscale e societaria nell’ambito di fusioni e scissioni transfrontaliere”, di **P. LAROMA JEZZI**. “ 6
- “I presupposti di applicazione della disciplina CFC *white list*: indicazioni di prassi e aspetti critici”, di **E. LO PRESTI VENTURA**. “ 6
- Accordi internazionali – Libertà di stabilimento – Imposta nazionale sugli utili – Tassazione

dell'attività di stabili organizzazioni estere di società residenti – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo.  
**Corte di Giust. UE, 17 luglio 2014, causa n. C-48/13.** Pag. 7

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mera riscossione dei dividendi distribuiti dalla partecipata italiana – Insufficienza – Esercizio di un'autonoma attività di direzione e coordinamento della partecipata italiana – Necessità.  
**Comm. Trib. reg. di L'Aquila, sez. stac. di Pescara, sez. IX 25 novembre 2011, n. 307.** “ 7

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Certificazioni fiscali delle autorità preposte dello Stato estero – Sufficienza.  
**Comm. Trib. reg. di Torino, sez. XII 4 maggio 2012, n. 28.** “ 8

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Titolarietà giuridica del diritto cui si ricollega l'obbligo di pagamento – Insufficienza – Obbligo di retrocessione di somme pari al 90 per cento delle somme percepite – Requisito del beneficiario effettivo non soddisfatto – Esistenza di un regolare contratto tra sostituto d'imposta e soggetto percettore – Scusabile la mancata applicazione di ritenute da parte del sostituto d'imposta.  
**Comm. Trib. prov. di Milano, sez. I, 1 febbraio 2013, n. 66/1/13.** “ 8

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mancata previsione di patti di automatica retrocessione delle somme ad altri soggetti – Sufficienza – Svolgimento di attività di *holding*, con incasso di dividendi e *royalties*, e dunque, di attività di mera amministrazione e tutela legale – Sufficienza – Particolare struttura operativa – Non necessaria se si tratta di *holding* di partecipazioni e marchi.  
**Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VIII 20 marzo 2013, n. 93/08/13.** “ 8

#### TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazioni dei redditi

Dichiarazione dei redditi – *Stock option* estere – Compilazione quadro RW.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2014, n. 73/E.** “ 8

#### IRES

“La deduzione delle perdite su crediti per banche e società”, di **G. ANDREANI e F. GIOMMONI.** “ 9

“Variazioni del perimetro di consolidamento fiscale: sorte delle perdite”, di **S. CHIRICHIGNO.** “ 9

“Il regime fiscale dei fondi per rischi ed oneri contabilizzati in operazioni straordinarie neutrali”, di **L. GAIANI.** “ 10

“Riporto delle posizioni attive nel consolidato tra regole di scomputo e spettro dell'elusione”, di **A. MASTROBERTI.** “ 10

“L'Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni”, di **G. MOLINARO.** “ 11

“La misurazione degli interessi passivi con regime fiscale di favore e del ROL per i soggetti “IAS adopter”” di **P. VALACCA.** ” 11

“Perdite su crediti di modesta entità con fondo svalutazione crediti “tassato””, di **G. VASAPOLLI e A. VASAPOLLI.** “ 12

IRES – Operazioni straordinarie – Scissione – Responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria della scissione.  
**Comm. Trib. reg. di Roma, 31 gennaio 2014, n. 549/2014.** “ 13

## **REDDITI DI CAPITALE**

“Il regime tributario del <i>Collateral</i> a garanzia degli strumenti derivati OTC” di <b>C. GALLI e M. PALANCA.</b>	<b>Pag. 13</b>
“Recesso del socio attraverso l’acquisto di azioni proprie”, di <b>S. MEZZETTI, F. GALLIO e .A. MURADORE.</b>	<b>” 14</b>
“Le recenti modifiche alla disciplina del cd. monitoraggio fiscale: la problematica individuazione del titolare effettivo del <i>trust</i> ” di <b>C. MIONE.</b>	<b>“ 14</b>
“Gli impatti fiscali del recepimento in Italia della direttiva AIFM sui fondi di investimento alternativi”, di <b>L. ROSSI e G. BARBAGELATA.</b>	<b>“ 14</b>
Redditi di capitale – Interessi – Strumenti di finanziamento per le imprese – Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni <b>Circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2014, n. 29/E.</b>	<b>“ 15</b>

## **REDDITI DI IMPRESA**

“Ai fini ACE le norme antielusive si disapplicano in assenza di moltiplicazione del beneficio”, di <b>G. ALBANO e L. MIELE.</b>	<b>“ 16</b>
“Elusione fiscale e fattispecie rilevanti ai fini ACE”, di <b>G. ALBANO.</b>	<b>“ 17</b>
“L’Agenzia delle Entrate e l’Assonime spiegano le modalità d’effettuazione del riallineamento”, di <b>G. FERRANTI.</b>	<b>“ 17</b>
Reddito di impresa – Erogazioni liberali a favore di una fondazione – Deducibilità. <b>Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2014, n. 74.</b>	<b>“ 18</b>

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“La delega fiscale 2014 e l’istituto del sostituto d’imposta: quali opportunità?”, di <b>M. MAGNANI.</b>	<b>“ 18</b>
“La ripartizione del costo del lavoratore nel distacco di personale”, di <b>G. MARIANETTI e D. TERENCE.</b>	<b>“ 18</b>
“Irrilevanza reddituale delle erogazioni in natura ai dipendenti”, di <b>F. PETRUCCI.</b>	<b>“ 19</b>

## **BOLLO (Imposta di)**

Bollo (imposta di) – Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria – Non si applica. <b>Ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2014, n. 84/E.</b>	<b>“ 20</b>
--	-------------

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI**

“L’Assonime chiarisce le problematiche relative all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine”, di <b>R. PARISOTTO.</b>	<b>“ 20</b>
---	-------------

## IVA

IVA – *Pro rata* di detraibilità – Società di *leasing* – Interessi di canoni – Inclusione sia al numeratore che denominatore.

**Corte di Giust. UE, 10 luglio 2014, causa n. C-183/13.**

**Pag. 21**

IVA – IVA di gruppo – Prestazioni di servizi rese da una società non residente nella UE nei confronti della propria succursale stabilita nella UE – Disciplina applicabile.

**Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13.**

**“ 21**

## IRAP

“La conversione delle DTA IRAP secondo l’Agenzia delle Entrate”, di **G. ANDREANI** e **A. TUBELLI**.

**“ 22**

IRAP – Banche e assicurazioni – Incremento aliquota IRAP 2002 – Incremento relativo all’aliquota transitoria disposto dalla regione Lombardia – Incostituzionalità.

**Corte Cost. 18 giugno 2014, n. 177/2014.**

**“ 23**

## VARIE

“La residenza fiscale dei *trust* in Italia: profili interni e internazionali” di **L. BELLUZZO** e **F. SQUEO**.

**“ 23**

Varie – Stabile organizzazione – Nozione ai fini IRES e IVA.

**Circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2014, n. 26.**

**“ 24**

*Trust* – Natura giuridica – Ente autonomo – Insussistenza – Fattispecie.

**Trib. Reggio Emilia, sez. II 23 febbraio 2014, n. 370.**

**“ 25**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 luglio al 31 agosto 2014**

**Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 2 luglio 2014:** "Regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi (<<exit tax>>). (in G.U. n. 156 dell'8 luglio 2014).  
\*\*\*\*\*

Il provvedimento si applica in particolare ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente all'8 luglio 2014.

Il decreto precisa che le imposte sui redditi relative alla plusvalenza derivante dal trasferimento della sede all'estero sono determinate in via definitiva (anche se sospese o rateizzate) alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia e di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.

Rimangono ferme nel decreto le opzioni per la sospensione della riscossione dell'imposta dovuta sino al realizzo dei beni nello Stato estero o per la rateizzazione dell'imposta.

Le imprese che scelgono l'opzione per la rateizzazione sono tenute a versare l'imposta dovuta in 6 rate. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio. La sospensione o la rateizzazione non possono riguardare i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 TUIR, i fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 166, comma 2 TUIR non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, e gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito nell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi ad esercizi precedenti e non attinenti ai cespiti trasferiti.

Fanno venire meno la sospensione o la rateizzazione, la fusione, la scissione o il conferimento d'azienda che comportano il trasferimento dei suoi componenti ad un altro soggetto residente in uno Stato diverso.

Il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra l'Italia e gli Stati UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europea e di quelle tra tali Paesi e gli Stati terzi.

Il decreto si applica anche nei casi di trasferimento di una stabile organizzazione situata in Italia

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014, n. 2014/92134:** "Trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 166 del TUIR. Definizione delle modalità e delle condizioni di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quater* dell'art. 166 del TUIR, ai sensi del Decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2-*quinques*, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale" (in G.U. n. 156 del 8 luglio 2014)  
\*\*\*\*\*

Con il Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha regolato le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta nell'ambito dei trasferimenti di sede intracomunitari (art. 166 comma 2-*quater* del TUIR), i casi in cui è obbligatorio prestare garanzie e le modalità di controllo delle imposte "sospese".

Le disposizioni del presente Provvedimento, si applicano ai trasferimenti all'estero della residenza fiscale effettuati successivamente alla data di entrata in vigore dal 2 luglio 2014, nonché a quelli effettuati antecedentemente, in vigore del D.M. 2 agosto 2013, ove compatibili.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2014:** "Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta – modello 770/2014. (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2014).  
\*\*\*\*\*

Il decreto proroga dal 31 luglio 2014 al 19 settembre 2014 il termine per la presentazione dei Modelli 770/2014 semplificato e ordinario relativi all'anno 2013.

**Legge 11 agosto 2014, n. 116:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.  
\*\*\*\*\*

In merito alla disciplina riguardante l'aiuto alla crescita economica, si prevede che:

- a) Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o aderenti allo SEE, per il periodo d'imposta di ammissione a tali mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto di tale incremento;

- b) In aggiunta a quanto disposto dalla L. 214/2011 – ovvero che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi – si prevede la fruizione di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote previste dagli artt. 11 e 77, TUIR. Inoltre, il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

La disciplina di cui alla lett. a) si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate al 25 giugno 2014 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Riguardo invece quanto precisato alla lett. b), tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

**RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA**

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Interpello: verso una disciplina organica in attuazione della delega fiscale”** di R. LUNELLI, ne Il fisco 28/2014, pag. 2733.

L'articolo offre un commento dell'art. 6, comma 6, della L. n. 23/2014 che prevede l'introduzione di *“disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto alla eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per il contribuente e per l'Amministrazione”*. Tale norma nasce dall'esigenza di semplificare la procedura di interpello per favorirne maggiormente l'utilizzo, essendo tale istituto, unitamente alla consulenza giuridica, espressione di civiltà amministrativa e deve essere regolamentato in modo organico, di facile accesso per il contribuente (anche potenziale), di rapido e motivato riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria. (SG)

**“Elusione e abuso del diritto, l'“incidente” della Cassazione sul diritto al contraddittorio preventivo”** di A. RENDA, in Dir. Prat. Trib. 3/2014, II, pag. 395.

Con l'Ordinanza 5 novembre 2013, n. 24739 la Cassazione Sezione Tributaria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-*bis*, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui prevede la nullità degli avvisi di accertamento non preceduti da una richiesta di chiarimenti in ordine alle condotte elusive contestate al contribuente o comunque emesso prima del decorso di sessanta giorni utili al soggetto accertato per rispondere alle richieste dell'Ufficio.

Per la Corte di Cassazione la norma contrasterebbe con l'orientamento giurisprudenziale della medesima Corte che, sulla base dell'art. 53 della Costituzione, vieta di conseguire indebiti vantaggi fiscali abusando del diritto e non prescrive il preventivo contraddittorio con il contribuente.

Per l'A. l'interpretazione dei giudici di legittimità non sorprende del tutto perché già in altre occasioni la Corte ha ritenuto le disposizioni dell'art. 37-*bis in parte qua* non particolarmente cogenti a causa della genericità della formulazione e del fatto che non sono previste particolari formalità per la richiesta di chiarimenti. Per i giudici si tratterebbe in pratica di una generica forma di contraddittorio - anche orale nell'ambito del processo verbale di constatazione - che precede la fase contenziosa e la conseguenza di questa “svalutazione” delle garanzie procedurali dell'art. 37-*bis* sarebbe quella di considerare il principio del divieto dell'abuso del diritto in materia tributaria applicabile anche alle fattispecie antielusive descritte, benché per la dottrina il divieto di abuso non dovrebbe trovare applicazione essendo tale figura destinata a sopperire alla mancanza di norme antielusive espresse.

La questione della sovrapposizione tra il principio generale di abuso del diritto e la clausola antielusiva dell'art. 37-*bis* pone numerose incertezze. Anzitutto la norma antielusiva specifica potrebbe non trovare più concreta applicazione perché superata dal principio generale. Peraltro la sovrapposizione dovrebbe comportare identici regimi di tutela per il contribuente perché, altrimenti, se si privilegiasse l'abuso senza vincoli procedurali, si creerebbe una ingiustificata disparità rispetto ai casi di elusione codificata che prevedono l'obbligatorietà del contraddittorio a pena di nullità, in violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Peraltro, l'Ordinanza in commento appare in contrasto sia con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 ha ritenuto invalido l'atto emesso in violazione del termine di sessanta giorni utili per la presentazione di osservazioni

da parte del contribuente cui sia stato notificato un processo verbale di constatazione e sia con la legge delega di riforma del sistema fiscale n. 23 dell'11 marzo 2014, che all'art. 5, comma 1, lett. f), delega il Governo a "prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario".

Peraltro, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa nel procedimento di applicazione dei tributi armonizzati sono stati elevati al rango di principi generali dell'ordinamento comunitario dalla Corte di Giustizia UE Sez. II già nel 2008 con la sentenza del 18 dicembre causa C-349/07.

Altri casi significativi che consentono di affermare che il contraddittorio è un principio immanente dell'ordinamento, al di là di un obbligo generalizzato di preventiva audizione, sono quelli dell'accertamento basato sugli studi di settore dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998; della procedura di irrogazione delle sanzioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997; della nullità delle iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non preceduti da richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente.

L'ordinanza appare, quindi, un "incidente" di percorso che la Corte Costituzionale avrà possibilità di valutare, cogliendo i limiti e l'infondatezza delle questioni sollevate dal giudice *a quo* anche alla luce dell'attuazione dei principi contenuti nella legge delega. (AF)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Accertamento – Avviso di accertamento notificato in assenza di contraddittorio – Nullità.**

Cass., sez. trib. 5 novembre 2013, n. 24739, in Dir. Prat. Trib. 3/2014, II, pag. 395.

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37-bis, 4° comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, dettato nell'ambito delle procedure antielusive, nella parte in cui sanziona espressamente con la nullità l'avviso di accertamento che non sia stato preceduto dalla richiesta al contribuente di "chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta", attesa l'incongruenza e l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre norme del vigente ordinamento che, pur a loro volta prescrivendo l'inopponibilità all'erario di negozi stipulati con finalità elusive, non sono corredate dalla medesima previsione di nullità per difetto delle forme del contraddittorio preventivo.

#### **Accertamento – Assenza di preventivo contraddittorio – Nullità dell'atto.**

Cass., SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost..

Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13).

## ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

### Dottrina

**“Il credito di imposta figurativo: riflessi sui principali problemi esegetici in ambito internazionale e domestico”**, di L. BOSCO e M. DE BLASI, in Gest. Straord. Impr. 3/2014, pag. 97

L'articolo descrive in maniera diffusa e puntuale la disciplina convenzionale che, seguendo il modello OCSE o quello ONU, accorda il credito d'imposta figurativo, tanto come “tax sparing” quanto come “*matching credit*” .

Le problematiche applicative concernono il *matching credit* accordato secondo il modello OCSE, dopo che in Francia la Corte di Cassazione ha interpretato la disciplina convenzionale nel senso della spettanza del credito solo in via complementare a quello ordinario, negandola quindi quando l'elemento reddituale è esente da imposta in base alla disciplina interna dello stato della fonte.

Inoltre, secondo gli AA., in ambito italiano la misura del credito d'imposta figurativo deve essere ridotta rispetto a quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni se e nella misura in cui l'elemento reddituale estero è, in Italia, esente o escluso da imposta. (NM)

**“Regime dei dividendi di fonte italiana percepiti dai fondi esteri alla luce dei principi comunitari”** di L. ROSSI e M. AMPOLILLA, in Corr. Trib. 26/2014, pag. 2014.

**“Profili di incompatibilità UE delle ritenute sui dividendi corrisposti a fondi d'investimento esteri”** di C. GARBARINI e A. ZAIMAJ, in Corr. Trib. 29/2014, pag. 2272.

I due articoli esaminano le implicazioni che potrebbero rivenire in Italia dopo che la Corte di Giustizia ha dichiarato che contrasta con il principio comunitario della libertà di circolazione dei capitali una disposizione nazionale che preveda l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società residenti a soggetti esteri, residenti in altri Stati membri o in Stati non facenti parte dell'Unione Europea.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia è il pagamento di dividendi da una società polacca ad un fondo d'investimento statunitense, soggetto a ritenuta alla fonte indipendentemente dalla consistenza della partecipazione posseduta, mentre la ritenuta non si applica ad un analogo investimento fatto da un fondo polacco.

La diversità di trattamento viola il Trattato UE perché dissuade il fondo comune estero dall'assumere partecipazioni in società polacche e dissuade anche potenziali partecipanti polacchi dall'investire nel fondo comune estero.

Gli articoli giungono alla medesima conclusione, quella della illegittimità della disciplina tributaria italiana che, come noto, esonera dal prelievo alla fonte i dividendi incassati da fondi domestici ma non anche quelli pagati a fondi esteri. Si tratta, inoltre, di una illegittimità che non è sanabile dalla clausola di “*standstill*” in tema di deroghe ammesse al principio comunitario se presenti nella legislazione degli Stati membri prima del 1993, in quanto la disciplina tributaria italiana è stata successivamente modificata più volte. (NM)

**“Dividendi UE: la responsabilità della “figlia” nella disposizione antielusiva nazionale”** di A. SAINI e P. MANDARINO, in Fisc. e Comm. Int. 6/2014, pag. 10.

L'articolo affronta una tematica di particolare rilievo che è quella della normativa antielusiva in materia di esonero dall'applicazione delle ritenute sui dividendi corrisposti a società “matri” comunitarie, con particolare attenzione alla responsabilità della società “figlia” residente che, su richiesta della madre, abbia escluso da ritenute il flusso transazionale, mettendo in luce alcune criticità.

Innanzitutto gli AA. ritengono fin troppo generica la prova di “non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale, di trarre vantaggio dalle disposizioni comunitarie”, che la disposizione antielusiva interna (art. 27-bis, comma 5, DPR 600/73) pone a carico della società madre comunitaria, e comunque, sproporzionata rispetto al fine di contrastare costruzioni di natura elusiva.

La sua genericità, infatti, viene spesso strumentalmente utilizzata dall'Amministrazione per negare i benefici della Direttiva madri-figlie.

A tale riguardo, gli AA. ricordano come secondo una giurisprudenza costante della Corte "la circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce di per sé un abuso di tale libertà".

La chiave di lettura del disposto antielusivo ex art. 27-bis, comma 5 citato, dovrebbe essere non tanto quella che la norma antielusiva rappresenti un ostacolo alla costituzione di *holding* di gestione nella UE da parte di società extracomunitarie, quanto quella di combattere costruzioni di puro artificio prive di una effettiva attività e di una reale struttura.

Profili di illegittimità della norma antielusiva vengono ravvisati anche in ordine all'*onus probandi*: spetta alla società madre comunitaria la dimostrazione di non detenere la partecipazione al fine esclusivo o principale di trarre beneficio dalla Direttiva.

Al riguardo viene suggerita una modifica dell'art. 27 citato limitandone la portata alle sole costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare siffatte costruzioni.

In ordine ai profili di responsabilità della società figlia residente in qualità di sostituto d'imposta, gli AA. ritengono che la responsabilità del sostituto di imposta non possa che essere confinata ai casi in cui dalla documentazione acquisita ai fini dell'esonero dalle ritenute sui dividendi comunitari non risulti in modo chiaro il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art. 27-bis, comma 1 ovvero quando la documentazione prodotta risulti carente ed il sostituto di imposta non sia diversamente in grado di dimostrare la sussistenza di tali requisiti. A *contrariis*, nessuna responsabilità dovrebbe sussistere in capo alla società "figlia" residente qualora dalla documentazione ex art. 27-bis, commi 2 e 3 risultasse in modo chiaro il soddisfacimento dei requisiti previsti dal comma 1. Detta assenza di responsabilità in capo al sostituto dovrebbe peraltro riguardare anche l'esonero dalle ritenute ex art. 26-*quater* del DPR n. 600/1973, in attuazione della Direttiva interessi-*royalties* e l'applicazione della ritenuta ridotta dell'1,375 sugli utili corrisposti a società residenti nella Comunità o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ex art. 27, comma 3-*ter*.

Gli AA. ritengono sussistano spazi giuridici per contestare avvisi di accertamento emessi nei confronti di società "figlie" che abbiano dimostrato in modo chiaro la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, ad esempio, producendo tutta la documentazione prevista.

Gli spazi di difesa per il sostituto di imposta sembrano ancor più ampi ove gli avvisi di accertamento trovino fondamento sull'applicazione del disposto antielusivo di cui all'art. 27-bis, comma 5 posto che la normativa vigente non pone responsabilità in capo alla società "figlia" residente. (EM)

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Contenzioso tributario – Interpello – Non occorre sempre l'interpello per dimostrare le proprie ragioni.**

Cass., sez. VI civ. 15 luglio 2014, n. 16183, in Guida norm. 151/2014, pag. 9.

La procedura di interpello di cui all'art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973, costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell'Ufficio) una certezza nei rapporti con la Amministrazione. Ma l'utilizzo di tale strumento non costituisce una via obbligata per il superamento della presunzione posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni antielusive.

Quindi al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione posta dalla legge a suo danno. Il principio di effettività di cui all'art. 53 Cost. impone di limitare nel più ristretto ambito le presunzioni *juris et de jure*. L'ordinanza della Corte è in linea con la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E superando l'orientamento relativo all'inammissibilità del ricorso in mancanza di presentazione dell'istanza di interpello.

### **Processo tributario – Contenzioso – Rapporto fra sostituto d'imposta e sostituito – Estensione del giudicato a favore del sostituto d'imposta.**

Cass., 17 settembre 2014, n. 19580, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato.

La facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva e che l'eventuale giudizio promosso dal primo non sia definitivamente concluso in modo a lui sfavorevole. Pertanto, l'esercizio di detta facoltà non è preclusa al condebitore solidale per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato gli avvisi di accertamento, essendo di ostacolo al detto esercizio solo la definitiva conclusione di siffatto giudizio a lui sfavorevole.

Il fatto che l'art. 64, comma primo, DPR 600/73 definisca come sostituto d'imposta colui che in forza di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo d'altri comporta che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'inizio obbligato solidale e non solo in relazione alla fase di riscossione. (EM)

## **IAS**

### **Dottrina**

**“Per i soggetti IAS *adopter* esteso l'ambito oggettivo di deducibilità degli interessi passivi”**  
di P. VALACCA, in Corr. Trib. 27/2014, pag. 2072.

Anche per i soggetti “IAS *adopter*” si applica il regime di deducibilità degli interessi passivi previsto all'art. 96 del TUIR e pertanto gli stessi sono tenuti a rispettare i limiti di deducibilità da essa stabiliti. Tuttavia, prevalendo per i soggetti IAS, a norma dell'art. 83 del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei principi contabili internazionali in ordine all'individuazione delle operazioni produttive di interessi ed alla loro misurazione, per essi l'ambito oggettivo dell'art. 96, risulta notevolmente ampliato in quanto “attrae” anche quelle operazioni che secondo i canoni giuridico-formali sarebbero irrilevanti.

L'A., al fine di chiarire e rendere evidenti le differenze tra soggetti IAS e non IAS, individua le differenti fattispecie la cui qualificazione ai fini IAS diverge da quella dei principi contabili nazionali: è il caso, ad esempio, dei contratti che prevedono una cessione di beni cui fa seguito un'opzione di riacquisto a condizioni tali da rendere probabile la retrocessione o della valorizzazione dei crediti/debiti in sede di prima iscrizione in bilancio o, ancora, dell'emissione acquisto di obbligazioni convertibili. (EF)

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Migrazione fiscale e societaria nell’ambito di fusioni e scissioni transfrontaliere”** di P. LAROMA JEZZI, in Corr. Trib. 28/2014, pag. 2185.

La Corte di Giustizia, nello stabilire che la tassazione dei plusvalori latenti in occasione della migrazione fiscale di una società è contraria al diritto di stabilimento, ha sancito, in pratica, l’incompatibilità del regime ex art. 166 TUIR con il Trattato.

Ciò detto, l’A, si pone il problema della compatibilità con la normativa europea di un sistema nel quale tale tassazione avvenga per effetto di una migrazione fiscale realizzata all’interno di una fusione o di una scissione.

Poiché le fusioni transfrontaliere all’interno dell’Unione europea sono trattate in modo diverso e peggiorativo di come sono trattate le fusioni domestiche (quest’ultime sono fiscalmente neutrali mentre alle prime è – alla condizione della confluenza dei beni plusvalenti all’interno di una stabile organizzazione – garantito solo un rinvio della tassazione sui plusvalori non realizzati) l’A. ritiene che vi sia una sicura violazione del principio del trattato nazionale e una restrizione del diritto di stabilimento.

La rilevata incompatibilità tra il diritto di stabilimento e la tassazione differenziata delle fusioni e scissioni a seconda che la società risultante della fusione o la società beneficiaria siano o meno residenti nel territorio dello Stato non significa che, nel secondo caso, i plusvalori debbano andare esenti da prelievo nonostante il trasferimento di residenza che tali operazioni di fatto consentono. La circostanza, infatti, che un determinato regime impositivo costituisca una restrizione alle libertà fondamentali non lo rende di per sé e necessariamente illegittimo, dovendosi a tal fine anche valutarsi se detta restrizione non sia comunque accettabile alla luce del principio di ragionevolezza e, in linea con i criteri fissati dalla Corte in ordine al rispetto del diritto di stabilimento contemperato con il principio di territorialità. Vuol dire, in termini sintetici, che il punto di equilibrio individuato dalla Corte con riguardo alle “migrazioni fiscali” dirette deve estendersi pure a quelle indirettamente generate dalle fusioni e scissioni transfrontaliere, con conseguente possibilità di applicare anche in tale sede il regime di sospensione opzionale delineato al comma 2-*quater* dell’art. 166 del TUIR. E tale estensione, in ragione del primato del diritto europeo e della diretta applicabilità del diritto di stabilimento, opera già adesso e indipendentemente da una modifica degli artt. 172, 173 e 178 del TUIR. (EM)

**“I presupposti di applicazione della disciplina CFC *white list*: indicazioni di prassi e aspetti critici”** di E. LO PRESTI VENTURA, in Gest. Straord. Impr. 3/2014, pag. 50.

A seguito del D.L. 78/2009, la disciplina è uscita dai tradizionali confini "paradisiaci" per abbracciare tutti gli insediamenti esteri espressione di possibili fenomeni elusivi, indipendentemente dal luogo di relativa localizzazione. Con le novità introdotte, gli operatori si sono visti costretti ad effettuare verifiche con cadenza annuale, soprattutto con riguardo al livello di tassazione esistente all'estero, raggiungendo livelli di estrema complessità che rappresentano, pertanto, un forte disincentivo a talune scelte di delocalizzazione. L’A. si sofferma proprio sui presupposti applicativi di questa particolare declinazione della normativa, attingendo dai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, al fine di evidenziare come la stessa interessi una platea di soggetti più ampia di quanto si pensi e di dimostrare quanto sia aumentato per gli stessi il carico di lavoro. A tal proposito si fa riferimento, in particolare, all’inclusione dei "servizi infragruppo" nell’ambito di applicazione del nuovo sistema di tassazione per trasparenza e all’ampia interpretazione data alla fattispecie dall’Amministrazione (secondo cui ai contribuenti è comunque data la possibilità di dimostrare la bontà della propria struttura, invocando l’esimente *ad hoc* riportata dall’art. 167 comma 8-*ter* del TUIR) che, ad avviso dell’A., crea alla generalità degli operatori un eccessivo sforzo volto a reprimere comportamenti elusivi imputabili a pochi. Un altro importante tema analizzato dall’A., che costituisce un ulteriore *step* per l’applicazione della disciplina CFC, riguarda la misura di tassazione che la medesima impresa avrebbe subito se fosse stata residente in Italia. Al socio italiano è, infatti, richiesto di determinare, in via "virtuale", il reddito d’impresa prodotto dalla controllata estera, secondo le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR. Con riferimento a tale aspetto, l’A. critica quanto stabilito poiché, a suo avviso, non si

tratta di mero confronto tra aliquote nominali, ma di un articolato processo di comparazione tra due indici complessi, aventi identico denominatore ma diverso numeratore, (ossia l'incidenza della tassazione reale estera, data dal rapporto tra le imposte locali e l'utile ante imposta dell'investimento, e l'incidenza della tassazione virtuale italiana, data dal rapporto tra le imposte nostrane e l'utile ante imposta dell'investimento) che quindi non risultano essere omogenei. Infine, dopo aver fornito maggiori elementi utili a comprendere quanto sopra affermato, conclude spiegando che, paradossalmente, anche in caso di perdite, frutto del calcolo "virtuale", calcolate in periodi pregressi, l'Amministrazione non considererà le stesse come una dote oggettiva dell'investimento localizzato in un Paese "virtuoso". (EF)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

**Accordi internazionali – Libertà di stabilimento – Imposta nazionale sugli utili – Tassazione dell'attività di stabili organizzazioni estere di società residenti – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo.**

Corte di Giust. UE, 17 luglio 2014, causa n. C-48/13, Guida norm. 147/2014, pag. 7.

Gli artt. 49-TFUE e 54 TFUE, nonché gli artt. 31 e 34 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell'utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione. Non è compatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'ordinamento comunitario una normativa nazionale che richiede la tassazione di una società residente per le perdite realizzate dalle sue stabili organizzazioni all'estero, in occasione della cessione di queste ultime.

\*\*\*\*\*

E' quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea nell'ambito di una controversia promossa da una banca danese, alla quale era stato imposto di reintegrare la base imponibile in misura corrispondente alle perdite conseguite dalle sue *branch* estere negli esercizi precedenti alla cessione e già dedotte dal reddito fiscale della casa madre.

### Commissioni tributarie di merito

**Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mera riscossione dei dividendi distribuiti dalla partecipata italiana – Insufficienza – Esercizio di un'autonoma attività di direzione e coordinamento della partecipata italiana – Necessità.**

Comm. Trib. reg. di L'Aquila, sez. Stac. di Pescara, sez. IX, 25 novembre 2011, n. 307, in Riv. Dir. Trib. 2/2014, V, pag. 3.

Ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello *status* di beneficiario effettivo, non è sufficiente che tale soggetto si limiti a riscuotere i dividendi erogati dalla partecipata italiana, ma è necessario dimostrare di avere esercitato anche autonoma attività di direzione e coordinamento di quella società.

**Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Certificazioni fiscali delle autorità preposte dello Stato estero – Sufficienza.**

Comm. Trib. reg. di Torino, sez. XII, 4 maggio 2012, n. 28, in Riv. Dir. Trib. 2/2014, V, pag. 4.

Ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello *status* di beneficiario effettivo, è sufficiente esibire le certificazioni fiscali delle autorità dello Stato estero, che hanno indubbia valenza probatoria. Il sostituto d'imposta può limitarsi ad assumere tale certificazione fiscale quale valido elemento di prova della sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti dalle disposizioni convenzionali.

**Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Titolarità giuridica del diritto cui si ricollega l'obbligo di pagamento – Insufficienza – Obbligo di retrocessione di somme pari al 90 per cento delle somme percepite – Requisito del beneficiario effettivo non soddisfatto – Esistenza di un regolare contratto tra sostituto d'imposta e soggetto percettore – Scusabile la mancata applicazione di ritenute da parte del sostituto d'imposta.**

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. I, 1 febbraio 2013, n. 66/1/13, in Riv. Dir. Trib. 2/2014, V, pag. 4.

Ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello *status* di beneficiario effettivo, non è sufficiente la mera titolarità del diritto cui si ricollega l'obbligo di pagamento se tale soggetto ha l'obbligo di retrocessione in favore di altro soggetto di somme pari al 90 per cento delle somme percepite.

Costituisce errore scusabile, e quindi non sanzionabile, quello del sostituto d'imposta che corrisponda somme sulla base di un contratto regolarmente stipulato con il percipiente, se l'ufficio non dimostra che il sostituto d'imposta fosse a conoscenza degli accordi tra il percipiente e il beneficiario effettivo.

**Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Beneficiario effettivo – Mancata previsione di patti di automatica retrocessione delle somme ad altri soggetti – Sufficienza – Svolgimento di attività di *holding*, con incasso di dividendi e *royalties*, e dunque, di attività di mera amministrazione e tutela legale – Sufficienza – Particolare struttura operativa – Non necessaria se si tratta di *holding* di partecipazioni e marchi.**

Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VIII, 20 marzo 2013, n. 93/08/13, in Riv. Dir. Trib. 2/2014, V, pag. 5.

Ai fini della configurabilità in capo ad una società dello *status* di beneficiario effettivo, deve risultare che non vi siano patti di automatica retrocessione delle somme ad altri soggetti, e non può considerarsi tale la mera possibilità per il socio di ottenere la distribuzione di dividendi previa delibera assembleare. Non preclude l'acquisizione dello *status* di beneficiario effettivo, il fatto che si tratti di una società *holding* che svolge attività di mera amministrazione e tutela legale di partecipazione e marchi, nemmeno se tale società non sia dotata di una particolare struttura operativa.

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazioni dei redditi**

**Prassi Amministrativa**

**Dichiarazione dei redditi – *Stock option* estere – Compilazione quadro RW.**

Ris. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2014, n. 73/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla compilazione del nuovo quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi relativamente alle *stock option* su azioni estere.

Le *stock option* su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, non vanno indicati nel quadro RW finché non sia trascorso un determinato periodo in cui l'assegnatario non può esercitare il proprio diritto.

Trascorso il *vesting period*, le *stock option* vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero.

Per la valorizzazione della consistenza delle *stock option* devono essere indicati nel quadro RW quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.

Nel caso di *stock option* non cedibili con clausola "*exercise and sell*", qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del *vesting period* e nel periodo d'imposta siano state vendute le azioni, non è necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle *stock option*. Peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non è dovuta l'IVAFE.

E' invece, obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l'esercizio delle *stock option*, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all'esercizio delle *stock option*, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell'IVAFE. (EM)

## **IRES**

### **Dottrina**

**“La deduzione delle perdite su crediti per banche e società”** di G. ANDREANI e F. GIOMMONI, ne Il fisco 28/2014, pag. 2750.

La nuova disciplina IRES delle svalutazioni e delle perdite su crediti per le banche e gli intermediari finanziari, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, opera una semplificazione delle regole previgenti, basandosi unicamente sulla distinzione tra le rettifiche su crediti, che, indipendentemente dalla loro entità e natura, sono deducibili in cinque esercizi in quote costanti, e le perdite da cessione dei crediti, le quali sono interamente deducibili nell'esercizio in cui avviene il realizzo.

Nel contributo in commento viene compiuta una disamina del nuovo regime e delle disposizioni transitorie recate dalla Legge alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 14/E del 2014. (PT)

**“Variazioni del perimetro di consolidamento fiscale: sorte delle perdite”** di S. CHIRICHIGNO, in Gest. Straord. Impr. 3/2014, pag. 90.

L'A. esamina la disciplina del consolidato fiscale e, in particolare, il regime delle perdite in “uscita” e il loro utilizzo. Il principio di esclusiva spettanza delle perdite alla dichiarazione dei redditi consolidata, infatti, è valido anche al momento dello scioglimento del consolidato. L'utilizzo delle perdite fiscali di gruppo da parte della consolidante non è influenzato anche se si dovessero verificare variazioni nel perimetro del consolidato, per effetto di interruzioni della tassazione di gruppo limitatamente ad alcune società consolidate ovvero di nuovi ingressi di controllate nel consolidato. Solo un contratto di consolidamento perfetto in ogni suo aspetto è idoneo a garantire un assetto positivo della gestione che risulta tanto più articolata quanto maggiore è la durata, la varietà e dinamicità dell'opzione per la determinazione consolidata dell'IRES. Infatti, la gestione dell'utilizzo delle perdite sofferte dalle singole società partecipanti al consolidato, sia nella veste di consolidante che di consolidata, tanto in caso di partecipazione totalitaria quanto di mera

partecipazione di maggioranza (qualificata ai sensi della disciplina di riferimento), necessita di un adeguata regolamentazione e trova solo parzialmente parametri e vincoli nella disciplina primaria e secondaria, ragion per cui occorre prevedere espressamente il contratto di consolidamento. (SG)

**“Il regime fiscale dei fondi per rischi ed oneri contabilizzati in operazioni straordinarie neutrali”** di L. GAIANI, in Gest. Straord. Impr. 3/2014, pag. 58.

L'A. esamina il problema del corretto trattamento fiscale da riservare a passività (fondi per rischi ed oneri) rilevate a fronte di diseconomie, oneri e rischi insiti nella azienda che viene trasferita per effetto di operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda). Un caso frequente è, secondo l'A., quello in cui i fondi per oneri si stima saranno sostenuti dalla conferitaria in termini di ammortizzatori sociali ed incentivi all'esodo per operare una riduzione del personale necessaria per il raggiungimento di risultati economici positivi. Queste poste, precedentemente non presenti nella contabilità della società dante causa, e dunque non rilevate in conto economico, vengono iscritte direttamente dall'avente causa (senza transito nel proprio Conto economico) al fine di rappresentare correttamente il valore trasferito (ai fini del concambio di fusione o di scissione o nella relazione di stima ex art. 2343 c.c. nel conferimento di azienda). (EF)

**“Riporto delle posizioni attive nel consolidato tra regole di scomputo e spettro dell'elusione”** di A. MASTROBERTI, in Gest. Straord. Impr. 3/2014, pag. 80.

L'articolo esamina le disposizioni che consentono alle società partecipanti al consolidato di trasferire la deduzione di determinate poste dal reddito complessivo globale del consolidato, ove tali poste non abbiano trovato capienza nel reddito della società, ed al riguardo menziona i documenti di prassi a supporto delle soluzioni proposte.

Si tratta di disposizioni e di documenti di prassi che gestiscono la complessità dei meccanismi di deduzione e le priorità qualora la società abbia a disposizione sia perdite pregresse (precedenti alla partecipazione al consolidato) e almeno due di tali poste (interessi passivi, ROL e ACE).

L'Autore esamina, proponendo anche utili esempi, la gestione di tali poste per poterne massimizzare l'utilità fiscale. Si riportano di seguito alcuni dei casi esaminati.

Riguardo al rapporto tra perdite e interessi passivi (deducibili, in base all'art. 96 del TUIR, in funzione del ROL), l'articolo esamina preliminarmente la situazione, avendo riguardo alla deducibilità che può operare la singola società ricordando che la circolare n. 19/E del 2009 ha precisato che la deduzione degli interessi deve operare per utilizzare tutto il ROL disponibile e solo dopo il reddito residuo può essere abbattuto delle perdite pregresse (precedenti cioè all'entrata della società nel consolidato). In sostanza il contribuente non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato e eccedenze di interessi passivi indeducibili.

Nell'ambito del consolidato la società può conferire il ROL non utilizzato su base soggettiva per consentire la deduzione degli interessi passivi dal reddito di gruppo che altra società partecipante non ha potuto dedurre per carenza di ROL; in tal caso il mancato conferimento al consolidato consente comunque il suo utilizzo futuro su base soggettiva.

Anche nel caso di eccedenza ACE la norma prevede il conferimento ad abbattimento del reddito di gruppo; in tal caso tuttavia il mancato conferimento – ove il reddito di gruppo sia capiente - preclude ogni utilizzo futuro.

Nel caso in cui vi siano due posizioni attive da trasferire (ACE e interessi passivi), l'A. evidenzia che dalla modulistica sembra potersi sostenere che si applica per prima la deduzione degli interessi passivi e poi quella prevista in materia di ACE. (GDA)

**“L’Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni”** di G. MOLINARO, in Corr. Trib. 28/2014, pag. 2147.

La legge di stabilità 2014 ha modificato significativamente la disciplina della deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela degli enti creditizi, finanziari ed assicurativi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. In particolare a decorrere dal 2013, è stato introdotto un regime di deducibilità frazionata in cinque periodi di imposta per le svalutazioni e le perdite su crediti diverse da quelle derivanti da cessione a titolo oneroso e di deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo delle perdite da cessione a titolo oneroso del credito. L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 14/E del 2014, ha chiarito che:

- per le banche e gli enti finanziari, la disciplina dell’art. 106, comma 3, T.U.I.R. si applica limitatamente ai crediti contabilizzati alla voce “70- Crediti verso la clientela” dello stato patrimoniale;
- le svalutazioni e le perdite da dedurre con il meccanismo “dei quinti” sono quelle contabilizzate nella voce 130, sottovoce a), del conto economico, mentre sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio le perdite su crediti verso la clientela contabilizzate nella voce 100 del conto economico, sottovoce a), “Utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti”;
- le riprese di valore (sia da valutazione che da incasso) devono essere portate in diminuzione delle rettifiche su crediti verso la clientela, a prescindere dalla circostanza che tali riprese siano state operate in passato vigente il regime dei “diciottesimi”. L’eventuale eccedenza di tali riprese concorre alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui emerge in bilancio;
- in considerazione della gestione per masse del fondo rischi su crediti, per ragioni di semplificazione, le quote di fondo dedotte debbono essere utilizzate al momento della rilevazione di perdite su crediti: a) derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei crediti verso la clientela, deducibili ai sensi della nuova formulazione dell’art. 106 del T.U.I.R.; b) derivanti dalla cancellazione dal bilancio di crediti diversi da quelli verso la clientela, deducibili ai sensi della nuova formulazione dell’art. 101, comma 5;
- per le assicurazioni, il regime si applica alle rettifiche dei cosiddetti crediti “tecnici” (crediti verso assicurati per premi) rinvenibili all’interno della voce “Altri oneri tecnici” della sezione del conto tecnico (voce “I.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione” per la gestione danni e voce “II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione” per la gestione vita);
- per tutti i predetti soggetti, resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di sindacare, in sede di controllo, la conformità della rappresentazione contabile a quella prevista dai principi contabili e di applicare, in caso di discrasie, i corretti criteri di classificazione delle voci di bilancio ai fini della rideterminazione dell’imponibile;
- in ambito IRAP valgono i medesimi chiarimenti forniti dall’Agenzia ai fini IRES. (PT)

**“La misurazione degli interessi passivi con regime fiscale di favore e del ROL per i soggetti “IAS adopter”** di P. VALACCA, in Corr. Trib. 28/2014, pag. 2153.

I criteri di contabilizzazione degli interessi da parte dei soggetti IAS *adopter* impattano non solo sulle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’art. 96 del TUIR, che - come noto - prevede delle disposizioni di favore sia per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali che per i soggetti no IAS *adopter*, ma anche sulla misurazione degli interessi da capitalizzare ad incremento dei costi dei beni e di quelli impliciti nelle transazioni commerciali.

In particolare, ai fini delle misurazioni degli interessi passivi deducibili, ai sensi dell’art. 96, comma 1, sono esclusi dal test di deducibilità gli interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo dei beni (materiali e immateriali) strumentali e per l’individuazione di tali interessi il legislatore rimanda alle risultanze contabili che per i soggetti ITA GAAP consentono (cfr. principio OIC 16) di capitalizzare solamente la quota di interessi relativi ai mutui di scopo contratti per la fabbricazione dei beni immobilizzati, mentre per i soggetti IAS *adopter* tale processo va esteso anche agli

interessi passivi relativi a finanziamenti generici, per la parte riferibile a tali beni (cfr. IAS 23). Il parametro di riferimento ai fini della deducibilità degli interessi passivi (al netto degli attivi) è costituito dal risultato operativo lordo, ma con riferimento alla quantificazione dello stesso, i soggetti IAS *adopter*, non essendo tenuti a redigere il proprio conto economico secondo un preciso schema, devono procedere a selezionare le voci di conto economico corrispondenti a quelle dei soggetti ITA GAAP, il che può presentare qualche difficoltà a causa della presenza di voci peculiari dei bilanci IAS *compliant*. Infine, occorre ricordare che sono estranei all'ambito applicativo dell'art. 96 gli interessi contabilizzati, in base ai principi contabili nazionali, che non sono assistiti da una causa finanziaria, ma anche quelle categorie di interessi, in base agli IAS, che non sono riconducibili ad un'operazione di finanziamento quali, ad esempio, gli interessi passivi di attualizzazione dei fondi di accantonamento. In base allo IAS 37 i fondi rischi ed oneri devono essere attualizzati in modo da rappresentare il valore attuale delle spese stimate per estinguere l'obbligazione. A tal fine lo IAS 37 impone di utilizzare un tasso di attualizzazione che va determinato al lordo delle imposte e deve riflettere sia le valutazioni correnti del valore del danaro nel tempo, sia i rischi specifici connessi alla specifica passività. Il processo di attualizzazione può determinare componenti negativi o positivi che vanno imputati a conto economico quali oneri o proventi finanziari in contropartita dell'aumento o della riduzione del fondo. (EF)

**“Perdite su crediti di modesta entità con fondo svalutazione crediti “tassato”** di G. VASAPOLLI e A. VASAPOLLI, in Corr. Trib. 28/2014, pag. 2139.

Nella circolare 4 giugno 2014, n. 14/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di deducibilità delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5, del T.U.I.R.

Con riferimento alle perdite su crediti derivanti dalla cessione di crediti *pro soluto*, cioè senza azione di regresso, e, in particolare, al requisito della sussistenza degli “elementi certi e precisi” previsti dal legislatore per la loro deducibilità, l'Amministrazione finanziaria ha dato atto che tali cessioni rientrano tra i trasferimenti giuridici dei crediti che ora risultano disciplinati dall'art. 101, comma 5, ultimo periodo, del T.U.I.R. Ciò tuttavia fermo restando il potere di sindacare la deducibilità della perdita sotto il profilo dell'inerenza, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità. Al riguardo, ha chiarito l'Assonime nella circolare n. 18 del 30 maggio 2014 che “spetta comunque all'Amministrazione finanziaria fornire la prova della non inerenza della perdita subita in sede di cessione del credito”.

Relativamente ai crediti di modesta entità per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento, in presenza di un fondo svalutazione crediti “tassato”, l'Agenzia ritiene che l'impresa debba, nella liquidazione delle proprie imposte sui redditi, apportare una variazione in diminuzione del reddito complessivo pari alla parte del credito che trova copertura nel fondo “tassato”, ancorché la stessa impresa non abbia girocontato il credito a perdita su crediti. Tale fondo svalutazione crediti “tassato”, inoltre, per pari ammontare diverrebbe “non tassato”, cioè della stessa specie del fondo svalutazione crediti formato con accantonamenti fiscalmente dedotti. L'interpretazione dell'Amministrazione, che comporta la deduzione della perdita per la sola presenza di un capiente fondo svalutazione crediti “tassato”, non appare tuttavia condivisibile, tenuto conto che il fondo ha, nella stragrande maggioranza dei casi, natura “indistinta”, per cui non è specificamente riferibile a quel determinato credito e alla perdita che ne è scaturita e che, inoltre, essa finirebbe per trascurare il principio fondamentale che la perdita su crediti, per esistere ed essere deducibile, deve essere stata imputata a conto economico. Alla luce di quanto sopra si ritiene che una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti sia nel senso che, se si sono verificate le condizioni previste dai principi contabili per girocontare a perdita un credito di modesta entità e l'imprenditore abbia provveduto all'imputazione di tale perdita al conto economico con riconoscimento fiscale della stessa, nel caso in cui esista un fondo svalutazione crediti lo stesso debba essere utilizzato con iscrizione di un provento nel conto economico nella stessa voce in cui è stata iscritta la perdita (tale provento, pertanto, va a ridurre la perdita, per cui il beneficio fiscale della deducibilità di questa si riduce o si annulla). Se poi si tratta, in tutto o in parte, dell'utilizzo di un fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè formato con accantonamenti non dedotti, l'imprenditore ha titolo di apportare una variazione in diminuzione del reddito complessivo in sede di redazione della dichiarazione dei redditi di ammontare pari all'utilizzo di detto fondo. (PT)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Operazioni straordinarie – Scissione – Responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria della scissione.**

Comm. Trib. Reg. di Roma, 31 gennaio 2014, n. 549/2014, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La responsabilità solidale della società e della/e società beneficiaria/e è illimitata, non essendo espressamente previsto alcun limite alla stessa. Il legislatore ha infatti previsto una responsabilità solidale e illimitata diretta alla soddisfazione dei crediti tributari.

In ragione del carattere speciale della norma tributaria non opera la limitazione di responsabilità ex art. 2506-*quater* cc., secondo cui la responsabilità è circoscritta al valore del patrimonio netto assegnato.

### REDDITI DI CAPITALE

#### Dottrina

**“Il regime tributario del *Collateral* a garanzia degli strumenti derivati OTC”,** di C. GALLI e M. PALANCA, in Corr. Tri. 25/ 2014, pag. 1945.

La “collateralizzazione” delle operazioni finanziarie OTC – vale a dire l’assegnazione di adeguate garanzie reali mobiliari o di denaro alla parte esposta al rischio di inadempimento dell’altra – è disciplinata dalla direttiva 2002/47/CE ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 170/2004; sotto l’aspetto negoziale, le controparti dell’operazione, specie se aventi diversa nazionalità, regolano i loro rapporti sulla base di formulari che recepiscono prassi internazionalmente riconosciute, detti *Credit Support Annex (CSA)*.

Gli AA. mettono in evidenza che una delle modalità preferite per la costituzione della garanzia è il trasferimento della proprietà di titoli della parte debitrice alla parte creditrice, che così acquisisce il diritto di disporre liberamente ma al contempo assume l’obbligo sia di ritrasferire titoli dello stesso genere e/o valore man mano che il valore del credito si riduce e di pagare alla parte debitrice tutti i flussi reddituali generati dai titoli finché non vengono ritrasferiti (*manufactured payments*).

In mancanza di una specifica disciplina tributaria, gli AA. ravvisano una analogia con le operazioni di “prestito di titoli” - nelle quali i pagamenti in questione hanno la funzione di ristorare il debitore - e ritengono che possa estendersi la disciplina di cui all’articolo 26-*bis* del DPR n. 600 del 1973, che esenta da imposizione i redditi in questione per i percettori che risiedano fiscalmente in Stati “*white listed*”.

Non può farsi a meno di osservare, al riguardo, che il ricorso alla analogia in presenza di norme speciali – qual sono quelle che disciplinano esenzioni o trattamenti tributari in deroga – non è del tutto agevole e che, forse, ai medesimi effetti si potrebbe pervenire qualificando i trasferimenti *de quibus* pur sempre come impiego di capitale ma con una causa diversa da quella del “prestito”, dato che, dal 2004, i negozi di garanzia finanziaria sono stati tipizzati anche nel nostro ordinamento. (NM)

**“Recesso del socio attraverso l’acquisto di azioni proprie”** di S. MEZZETTI, F. GALLIO e A. MURADORE, in Corr. Trib. 29/2014, pag. 2265.

Considerate le ristrette possibilità concesse ai soci per poter recedere da un organismo societario, una delle possibilità, alternative, esperibili in assenza delle condizioni previste normativamente, è l’acquisto delle azioni da parte della società, con successivo annullamento delle quote e conseguente riduzione del capitale sociale.

L’operazione consiste dunque in un rimborso ai soci delle quote da loro precedentemente sottoscritte, rimborso che avviene in sostanza mediante l’acquisto e l’annullamento delle stesse da parte della società.

Con l’uscita del socio vi sarà quindi una riduzione del patrimonio netto, dovuta all’annullamento della Riserva per azioni proprie, oltre ad una modifica del numero delle azioni ed ad un loro incremento di valore contabile, il tutto mantenendo inalterato il valore del capitale sociale.

Detta possibilità appare ancora più apprezzabile qualora le quote azionarie siano prive di valore nominale.

In questo caso, infatti, l’operazione non inciderebbe sul capitale sociale, determinando solo un annullamento della Riserva azioni proprie costituita, senza causare una riduzione del livello del capitale sociale.

Da un punto di vista fiscale, l’acquisto di azioni proprie, anche se avvenisse in più *tranche*, è riconducibile all’interno dell’art. 47, comma 7, del TUIR, per quanto concerne la posizione del socio recedente.

Qualora tutti gli acquisti di azioni proprie si concludessero nell’arco di dodici mesi, sarebbe corretto assoggettare ad imposizione i vari differenziali di recesso (prodotti con l’acquisto di ogni *“tranche”* di azioni proprie) nella misura del 49,72%.

Alternativamente, le cessioni che dovessero avvenire oltre tale periodo di dodici mesi potrebbero essere assoggettate ad una ritenuta del 26%. (EM)

**“Le recenti modifiche alla disciplina del c.d. monitoraggio fiscale: la problematica individuazione del titolare effettivo del *trust*”**, di C. MIONE in Dir. Prat. Trib. 3/ 2014, I, pag. 601.

L’A. pone in luce le diverse sfaccettature con le quali si può essere beneficiari di un *trust* e le difficoltà di coordinamento con la nuova disciplina del monitoraggio fiscale e le rigide posizioni interpretative assunte dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 38 del 2013. (NM)

**“Gli impatti fiscali del recepimento in Italia della direttiva AIFM sui fondi di investimento alternativi”** di L. ROSSI e G. BARBAGELATA, in Corr. Trib. 27/2014, pag. 2079.

Nell’articolo sono analizzati gli impatti fiscali che derivano dall’applicazione in Italia della direttiva 2011/61/UE (nel seguito, la “direttiva AIFM”) sui gestori di fondi di investimento alternativi (nel seguito, “GEFIA”), recepita con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. La direttiva AIFM definisce un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato per i gestori dei fondi di investimento alternativi, lasciando ai singoli Stati Membri la competenza sulla relativa disciplina sostanziale (anche sotto il profilo fiscale). Il legislatore nazionale ha recepito la direttiva AIFM aggiornando in primo luogo la nozione di OICR contenuta nel T.U.F.; in particolare, dalla Relazione al D.Lgs. n. 44/2014, emerge che tale nozione “vuole includere tutti gli organismi di investimento collettivo presenti nella normativa comunitaria, quindi sia i fondi comuni, sia le società di investimento”. Tra gli OICR di diritto italiano, sono ora disciplinate, oltre i fondi comuni di investimento e le SICAV, anche le “società di investimento a capitale fisso” (nel seguito “SICAF”), definite dall’art. 1, comma 1, lett. i-bis), del T.U.F. come “OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”, cui è riservato per legge, ai sensi dell’art. 32-*quater*, comma 1, T.U.F. l’esercizio in via

professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio (i.e. la gestione di OICR e dei relativi rischi).

Gli AA. rilevano che il sopravvenuto obbligo di operare sotto forma di SICAF per taluni veicoli di investimento in strumenti di *equity* costituiti in forma societaria comporta rilevanti effetti tributari, alcuni favorevoli, altri decisamente penalizzanti soprattutto per gli investitori *corporate*.

Stante l'inclusione delle SICAF tra gli OICR, ai partecipanti si applicano le norme relative ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR (art. 44, comma 1, lett. g, 67, comma 1, lett. c-ter, e 85, comma 1, lett. e, del T.U.I.R.), in luogo di quelle tipiche degli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali soggette a IRES (produttivi di dividendi/plusvalenze parzialmente esclusi/esenti da imposta). Pertanto, per i soci della SICAF si verificano i seguenti effetti fiscali: 1) i proventi distribuiti sono integralmente imponibili; 2) non si applica il regime della *participation exemption* in sede di cessione della partecipazione (circolare n. 36/E del 2004); 3) le minusvalenze sia da svalutazione sia da realizzo della partecipazione sono integralmente deducibili. Ciò posto, gli AA. rilevano come effetti fiscali negativi si realizzano in capo al veicolo di investimento già esistente nella fase transitoria di adeguamento alla nuova disciplina. In particolare, nella "trasformazione" del veicolo da "società" a "OICR - Ente non commerciale", in assenza di un intervento legislativo che disciplini il passaggio al nuovo regime, troveranno applicazione sia in capo alla SICAF che in capo ai soci le disposizioni fiscali relative alla "trasformazione eterogenea" di cui all'art. 171, comma 1 del TUIR, con conseguente realizzo al valore normale, in capo al veicolo, degli strumenti finanziari facenti parte dell'attivo patrimoniale, non confluendo i beni in un'altra attività di impresa. In capo ai soci, le riserve di utili ante trasformazione saranno assoggettate a tassazione con il regime degli utili da partecipazione in società soggette all'IRES, se non iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (cfr. art. 171, comma 1, T.U.I.R.). La possibilità di iscrivere nel primo bilancio della SICAF le riserve di utili costituite prima della trasformazione dipenderà dal contenuto degli schemi di bilancio propri delle SICAF che saranno emanati dalla Banca d'Italia. Un intervento legislativo è inoltre auspicato per disciplinare il regime delle distribuzioni di utili successive alla trasformazione, stabilendo se e in che modo trovi applicazione alle riserve ante trasformazione la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prevista dall'art. 47, comma 1, T.U.I.R. e se si considerino prioritariamente distribuite le riserve ante trasformazione rispetto ai risultati conseguiti successivamente. (CLP)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Interessi – Strumenti di finanziamento per le imprese – Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni.**

Circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2014, n. 29/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Fatto il punto sul regime fiscale delle obbligazioni così come ridisegnato dai decreti legge degli ultimi anni <sup>(1)</sup>, l'Agenzia si sofferma sulla posizione della società emittente ed in particolare sul comma 13 dell'art. 32 DL n. 83/2012 che stabilisce che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

Tale disposizione attribuisce la rilevanza fiscale di tali oneri secondo il principio di cassa, indipendentemente dall'imputazione a conto economico, consentendo, quindi, di dedurre le spese in questione in via anticipata.

---

<sup>1</sup> Obiettivo dei provvedimenti è stato quello di estendere il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del D.Lgs. 239/96 a titoli i cui proventi erano in precedenza assoggettati alla ritenuta prevista dall'art. 26 del DPR 600/73. Ciò è avvenuto:

- In un primo momento, con l'art. 32 del DL 83/2012, per le obbligazioni, i titoli assimilati e le cambiali finanziarie emessi da società non quotate, a condizione però che i suddetti titoli siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei;
- successivamente, con l'art. 21 del DL 91/2014, per le obbligazioni, i titoli assimilati e le cambiali finanziarie sempre emessi da società non quotate e sottoscritti da investitori qualificati così come definiti dall'art. 100 del D.Lgs. 58/98.

L'Agenzia ritiene che la norma abbia ampia portata, riferendosi non soltanto alle piccole e medie imprese emittenti strumenti obbligazionari, ma anche ai cosiddetti "grandi emittenti", ossia alle banche e alle società con azioni negoziate.

Tuttavia l'Agenzia ritiene che l'agevolazione possa competere solo per i titoli emessi dopo l'entrata in vigore del DL 83/2012.

La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli simili e delle cambiali finanziarie, deve essere considerata una facoltà e non un obbligo. (EM)

## **REDDITO DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Ai fini ACE le norme antielusive si disapplicano in assenza di moltiplicazione del beneficio”** di G. ALBANO e L. MIELE, in Corr. Trib. 25/2014, pag. 1911.

La disciplina che regola l'agevolazione ACE non considera tutte le fattispecie di operazioni di capitalizzazione societaria idonee a generare un incremento della base ACE e che possono dare luogo all'elusione fiscale. Infatti, trova comunque applicazione l'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/73 a prescindere dalle disposizioni antielusive specifiche contenute nell'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012. In tale ottica va, ad esempio, verificata l'elusione o meno delle operazioni di costituzione di *holding* finalizzate all'acquisto di partecipazioni.

Per quanto riguarda la sterilizzazione della base ACE determinata dai conferimenti in denaro a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento, gli AA. osservano che detta sterilizzazione opera anche anteriormente al formarsi in capo al soggetto conferente dei presupposti per accedere all'ACE e incide, quindi, sugli incrementi che si formeranno successivamente. In tale caso, è possibile chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600/73, dimostrando l'assenza di duplicazione del beneficio in quanto non si è verificata la traslazione di un precedente aumento del capitale investito della conferente. Al riguardo, la Circolare n. 12/E del 2014 ha affermato la possibilità di presentare istanze di disapplicazione per dimostrare che l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini ACE è stato determinato unicamente dall'accantonamento di utili non distribuiti e che lo stesso non è stato preceduto da: a) conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo; b) finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

La Circolare n. 12/E non ha analizzato la fattispecie dei conferimenti in denaro ad una società residente ricevuti da una società localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni controllata da altra società italiana, laddove la conferitaria residente non faccia parte del gruppo della società conferente. Gli AA. osservano che, laddove l'interpretazione fosse quella di escludere il beneficio anche nelle ipotesi in cui tra i due soggetti residenti in Italia non vi sia alcun rapporto partecipativo di controllo, si determinerebbe una discriminazione rispetto al caso in cui la società residente in Italia disponesse direttamente un apporto a favore di altra società residente nella quale non ha una partecipazione di controllo, senza "passare" tramite una società non residente. Infatti, in tale ultimo caso in capo al conferente non si avrebbe una riduzione della base ACE in quanto tale limitazione opera solo in caso di conferimenti infragruppo.

Per quanto concerne i conferimenti provenienti da soggetti non residenti domiciliati in Paesi "non collaborativi", la Circolare n. 12/E ha negato la possibilità di disapplicare la norma antielusiva, confermando l'orientamento assunto in passato con la DIT. Secondo gli AA. sarebbe forse risultata più opportuna una diversa conclusione che consentisse comunque la presentazione dell'istanza in quanto si possono realizzare casi in cui il contribuente è in grado di fornire prove documentali oggettive che dimostrano la mancata moltiplicazione del beneficio.

In merito alla sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio nell'ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento, la Circolare n. 12/E ha precisato che potranno trovare accoglimento le istanze di

disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come a seguito dell'incremento dei crediti da finanziamento il contribuente ricevente non abbia effettuato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti). (FDA)

**“Elusione fiscale e fattispecie rilevanti ai fini ACE”** di G. ALBANO, in Gest. Starod. Imp. 3/2014, pag. 73.

Affinché si configuri una fattispecie elusiva non è sufficiente che una determinata operazione comporti un risparmio d'imposta, essendo altresì necessario che tale risparmio sia “indebito”, cioè sia ottenuto tramite l'aggiramento di una norma o un insieme di norme da cui consegua un risultato finale contrario ai principi dell'ordinamento tributario. È nell'ambito di tale inquadramento del concetto di abuso del diritto – o elusione fiscale – che deve essere valutata la tenuta, sotto il profilo del sindacato antielusivo, di determinate operazioni di capitalizzazione societaria idonee a generare un incremento della base ACE non ricomprese tra le casistiche potenzialmente elusive previste dall'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012 e che quindi non impongono alcun obbligo di sterilizzazione o neutralizzazione né alcun obbligo di preventivo interpellato. (FDA)

**“L'Agenzia delle Entrate e l'Assonime spiegano le modalità d'effettuazione del riallineamento”** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 27/2014, pag. 2063.

L'A. analizza i punti di convergenza e le differenze tra l'istituto del riallineamento tra i valori fiscali e civilistici dei beni dell'impresa e l'istituto della rivalutazione alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E del 2014, e dall'Assonime, nella circolare n. 20 del 2014.

Con l'ultima circolare dell'Agenzia sono stati chiariti, in particolare, aspetti relativi ai beni rivalutabili ed affrancabili (ci si è soffermati in particolare sui beni in *leasing* che, a differenza del passato, ma non anche per l'impresa concedente, possono essere rivalutati se già condotti in *leasing* o se sia stato esercitato il diritto di riscatto entro il 2012) ed è stato puntualizzato che, per ragioni di ordine logico-sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione, non può essere effettuata la rivalutazione - né, quindi, l'affrancamento - per tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riguardo alla categoria degli “immobili” merce.

La stessa ha, altresì, chiarito, al fine di rendere maggiormente comprensibili le modalità di effettuazione della rivalutazione, che non vi sono impedimenti a un utilizzo indifferenziato delle diverse tecniche di rivalutazione dei beni ammortizzabili, ferma restando la necessità di un'uniforme distribuzione dei maggiori valori sui beni compresi nella medesima categoria, entro il limite del valore economico ad essi attribuibile.

Con riferimento poi alla disciplina del riallineamento è stata, in particolare, affrontata la problematica, nuova rispetto ai precedenti provvedimenti di riallineamento, relativa alle eventuali divergenze tra il disallineamento esistente ai fini IRES e quello relativo all'IRAP. Nella richiamata circolare n. 13/E l'Agenzia ha evidenziato che se *“il disallineamento tra il valore fiscale IRES e quello contabile è inferiore rispetto al disallineamento IRAP, il contribuente può riallineare solo il differenziale tra il valore IRES e quello contabile”*. Ciò in quanto l'impresa potrebbe non avere convenienza a riallineare anche il differenziale IRES-IRAP, considerato che in tal caso *“l'imposta sostitutiva versata sul predetto differenziale è maggiore rispetto a quella ordinaria IRAP”*. La stessa ha inoltre evidenziato le differenze della medesima disciplina a seconda che si applichi a soggetti non IAS *adopter* o IAS *adopter* e in merito all'applicabilità a questi ultimi soggetti l'Assonime ha osservato che essa è giustificata dal fatto che si tratta di un'operazione effettuata ai soli fini fiscali, che non incide cioè sui dati di bilancio. Infine, occorre ricordare che sempre l'Agenzia delle Entrate ha correttamente chiarito che, per ragioni logico-sistematiche, ai soggetti in esame si applica anche la disciplina della cd. *recapture*, ancorché non espressamente richiamata dalla norma. (EF)

## Prassi Amministrativa

### **Reddito di impresa – Erogazioni liberali a favore di una fondazione – Deducibilità.**

Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2014, n. 74, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In ordine ad un'istanza di interpello presentata da una banca che effettua annualmente erogazioni liberali a favore di una fondazione di cui è socio fondatore, l'Agenzia delle Entrate precisa che la deducibilità delle stesse è ammessa anche se le somme erogate a una persona giuridica (la fondazione appunto) sono, a loro volta, girate ad altri enti. Inoltre, la deducibilità è consentita se gli enti, secondi beneficiari, hanno gli stessi requisiti del primo ente percipiente e destinano le somme ricevute a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o a finalità di ricerca scientifica.

Diversamente, la deducibilità è preclusa se gli enti, secondi beneficiari, non realizzano progetti propri ma girano le somme ricevute ad altri enti. (EM)

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**“La delega fiscale 2014 e l'istituto del sostituto d'imposta: quali opportunità?”** di M. MAGNANI, ne Il fisco 26/2014, pag. 2539.

Dopo aver illustrato brevemente i principi che sottendono l'istituto del sostituto d'imposta, con particolare attenzione rivolta all'attività di tale figura nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, in vista della regolamentazione della materia da parte della legge delega per la revisione del reddito di lavoro dipendente, l'A. rappresenta alcune delle criticità più evidenti dell'istituto.

L'elencazione dei soggetti che assumono la qualifica di sostituti d'imposta contenuta nelle norme, all'apparenza esaustiva, nella pratica non lo è. Specialmente nei rapporti complessi dove più soggetti, tutti sostituti d'imposta, intervengono direttamente o indirettamente nell'erogazione del reddito di lavoro dipendente, non sempre risulta agevole individuare quale sia il sostituto tenuto ad effettuare materialmente la ritenuta dovuta. Ed inoltre, sul tema, la prassi risulta divisa e altalenante.

Relativamente alla sostituzione di imposta nel distacco internazionale, la regola generale è quella che durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro e, quindi, anche l'erogazione del trattamento economico contrattualmente pattuito, permane con la società distaccante. Tuttavia, nei casi in cui, per comodità, la società distaccataria italiana corrisponde alcuni compensi, sorgono ancora dubbi sull'obbligatorietà o meno da parte della società italiana di effettuare la ritenuta. Mentre, a livello internazionale, le normative locali tendono sempre più spesso ad obbligare le società distaccatarie residenti ad operare la ritenuta non solo sui compensi dalle stesse corrisposte ai dipendenti distaccati presso di loro, ma anche sui compensi di lavoro dipendente corrisposti da datore di lavoro straniero non residente. (EM)

**“La ripartizione del costo del lavoratore nel distacco di personale”** di G. MARIANETTI e D. TARENZI, in Corr. Trib. 25/2014, pag. 1973.

L'istituto del distacco di personale è interessato da molteplici implicazioni fiscali che sono essenzialmente collegate alla ripartizione del costo del lavoratore tra distaccante e distaccatario. Il riaddebito degli oneri del distacco, difatti, ha dei riflessi sia in materia di imposizione sul reddito delle società, sia ai fini IVA e IRAP.

Ai fini IRES i costi sostenuti dal distaccante sono deducibili a norma dell'art. 95 del TUIR e il relativo rimborso è tassabile a norma dell'art. 88 del TUIR (ciò conferma la neutralità dell'operazione) e l'onere sostenuto dal distaccatario per il rimborso dovuto al distaccante è altresì deducibile sempre a norma del richiamato art. 95.

Le somme corrisposte a fronte del prestito e/o distacco di personale, pur qualificandosi come prestazioni di servizi, non sono soggette ad IVA a condizione che il distaccante si limiti a riaddebitare il solo costo. Quanto alla determinazione dell'onere che deve essere riaddebitato al distaccatario per poter beneficiare di detto regime IVA, devono in esso ricomprendersi non solo la retribuzione, bensì anche gli oneri previdenziali e contrattuali; laddove, quindi, dovesse essere riaddebitato un importo superiore o inferiore a quello così calcolato, la prestazione sarebbe soggetta ad imposta con aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale della base imponibile IRAP nel caso di distacco di personale, in virtù del principio in base al quale l'onere del personale dipendente deve gravare su chi effettivamente se ne avvale, è il soggetto distaccatario che deve tener conto del personale distaccato, mentre il distaccante deve escludere le relative retribuzioni dal calcolo (istruzioni Modello IRAP 2013). Per gli stessi motivi, a non diverse conclusioni si deve giungere anche con riferimento alla riduzione della base imponibile per il cuneo fiscale; come confermato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, tale riduzione spetta al distaccatario in proporzione alla durata del distacco calcolata nel periodo d'imposta (cfr. Ris. AdE n. 235/2008).

Infine, gli AA. forniscono un breve cenno sugli impatti che il riaddebito del costo, in caso di distacco transfrontaliero, può avere nell'applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per quanto attiene la tassazione del reddito di lavoro dipendente. L'art. 15, secondo paragrafo, del Mod. OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, con riguardo al riaddebito del costo in caso di distacco di dipendenti operanti all'estero, prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza a condizione che:

- a) il lavoratore soggiorni nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) le remunerazioni siano pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Con riferimento alla lett. b), il Commentario al modello ha introdotto la distinzione tra datore di lavoro formale ed economico; il riaddebito del costo potrebbe essere uno degli indici che porta ad individuare l'esistenza di un datore di lavoro effettivo, evenienza da cui discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 15 stesso. (CLP)

**“Irrilevanza reddituale delle erogazioni in natura ai dipendenti”** di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 27/2014, pag. 2127.

La lata definizione del concetto di reddito di lavoro dipendente (cd. onnicomprensività) porta fondatamente a ritenere che una qualsiasi erogazione in natura può di per sé concretizzare una componente reddituale.

Principio, in linea generale, condiviso dall'A. che però sottolinea come nella pratica esistano erogazioni che rispondono, di per sé, ad uno specifico esclusivo interesse del datore di lavoro diverso da una finalità propriamente retributiva.

E' questo il caso dei “beni di scarto” ceduti ai propri dipendenti con sconti significativi, dove l'intendimento del datore di lavoro non risponde a finalità meramente retributive ma mira al suo proprio esclusivo interesse che è quello di aumentare il proprio fatturato di vendita o smaltire il magazzino, di modo che l'erogazione del bene viene a trovare giustificazione nell'ambito di un normale rapporto commerciale costituendo una iniziativa di carattere commerciale.

Non può parlarsi, in questo caso, di liberalità riconducibile nella retribuzione imponibile alla luce della ricorrenza nel tempo dell'erogazione (uso), dato che, per esserci liberalità, occorre che all'arricchimento del beneficiario faccia riscontro un correlativo depauperamento del patrimonio dell'autore della liberalità, mentre, nella specie, il patrimonio del datore di lavoro, invece di

depauperarsi, si arricchisce in realtà a sua volta della mancata spesa di smaltimento degli scarti di lavorazione.

Sul punto, rilevando il carattere occasionale della erogazione, la sua facoltatività e soprattutto la sua natura strettamente commerciale, la Corte di cassazione ha confermato la tesi già sposata dal giudice di merito, per escludere che l'erogazione trovasse la propria ragion d'essere nella esistenza del rapporto di lavoro della società con i propri dipendenti.

Va detto però che sarà necessario accertare caso per caso la ricorrenza di elementi e circostanze probanti tali da poter far concludere per la non ricorrenza di un *quid* retributivo.

La Suprema Corte ha ammesso una tale possibilità, ma è evidente che il datore di lavoro, per "servirsene", deve aver predisposto un insieme di documentazione concludente per sostenere la correttezza del proprio operato. (EM)

## **BOLLO (imposta di)**

### **Prassi Amministrativa**

**Bollo (imposta di) – Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell'ambito del Servizio di Tesoreria – Non si applica.**

Ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2014, n. 84/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Rispondendo ad un interpello proposto da un Istituto Bancario, l'Agenzia ha chiarito che gli estratti conto relativi alle liquidazioni periodiche dei conti correnti accessi per conto di enti pubblici locali al fine dello svolgimento del servizio di tesoreria e cassa non scontano l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai conti correnti.

L'esenzione di cui sopra non trova applicazione, invece, ove l'ente locale instauri un autonomo rapporto di conto corrente ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, non regolato dalle norme del TUEL.

Da ultimo viene precisato che gli istituti di credito che abbiano versato l'imposta di bollo negli anni 2012 e 2013 in relazione a conti correnti strumentali al servizio di tesoreria, possono richiedere il rimborso entro il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Detta imposta, invece, non può essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014. (EM)

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI**

### **Dottrina**

**"L'Assonime chiarisce le problematiche relative all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine"** di R. PARISOTTO, in Corr. Trib. 27/2014, pag. 2099.

L'Assonime con la circolare 29 maggio 2014, n. 17 commenta le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2013 cd. "Destinazione Italia" al D.P.R. n. 601 del 1973 in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine.

Il Decreto Legge interviene, con effetto dal 24 dicembre 2013, rendendo opzionale, anziché obbligatoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva, che equivale anche a dire che in mancanza di opzione si debbono applicare le ordinarie imposte d'atto. L'opzione deve essere esercitata dal soggetto passivo del tributo sostitutivo, ossia l'ente finanziatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, non potendo manifestarsi la scelta in modo diverso o in un momento successivo.

L'Assonime coglie nelle motivazioni che hanno indotto il legislatore all'introduzione del regime

opzionale la conferma che occorre dirimere in via interpretativa le contestazioni di elusione fiscale per gli atti di finanziamento sottoscritti all'estero e che, in base alla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 28 marzo 2013, l'Amministrazione finanziaria considera formati in Italia e per questo soggetti al pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti.

In particolare l'Assonime auspica che si possa riconoscere, in via interpretativa, che per tutti gli atti, compresi quelli formati all'estero, in cui non risulta l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva, restino dovute le ordinarie imposte d'atto e, conseguentemente, vengano meno le contestazioni mosse in base alla citata Risoluzione n. 20/E.

Altro punto dubbio per l'Assonime riguarda le esenzioni da imposta sostitutiva dell'art. 19 del D.P.R. n. 601 del 1973 rispetto alle quali appare illogico dover esercitare l'opzione, ma, non essendo stata modificata la disposizione, è dubbio se in mancanza di un esplicito richiamo al regime agevolativo si perdano i benefici.

Per l'Autore sarebbe stato opportuno effettuare anche una estensione dell'ambito soggettivo del tributo includendovi gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dell'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 ("T.U.L.B.").

Tra le novità introdotte si segnala l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva anche alle garanzie di qualunque tipo, prestate da chiunque e in qualsiasi momento in relazione alle operazioni strutturate come emissioni di obbligazioni e titoli simili alle obbligazioni.

Assonime auspica un chiarimento in ordine all'applicabilità dell'agevolazione nei casi di obbligazioni e titoli simili di durata inferiore ai 18 mesi, che potrebbe sembrare il termine minimo trattandosi di previsione normativa comunque inserita nell'ambito dei finanziamenti a medio-lungo termine.

In queste operazioni l'obbligo di dichiarare l'opzione è collegato alla deliberazione di emissione dell'obbligazione o del titolo simile o ad analogo provvedimento autorizzativo, benché la norma riconosca l'agevolazione alla garanzia in qualsiasi momento prestate.

L'esercizio dell'opzione, poi, non implica il pagamento dell'imposta sostitutiva il cui obbligo di versamento sorge con il collocamento effettivo delle obbligazioni e dei titoli simili.

La presentazione della dichiarazione e il versamento competono alternativamente all'intermediario finanziario incaricato del collocamento o, in mancanza, alla stessa società emittente le obbligazioni. Nel caso in cui il versamento viene effettuato dall'intermediario, il soggetto finanziato è responsabile in solido nei confronti dell'Erario.(AF)

## IVA

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

#### **IVA – Pro rata di detraibilità – Società di *leasing* – Interessi di canoni – Inclusione sia al numeratore che denominatore.**

Corte di Giust. UE, 10 luglio 2014, causa n. 183/13, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

E' conforme al diritto comunitario che prevede, il calcolo del pro rata di società che operano nell'ambito finanziario e che effettuano anche operazioni di *leasing*, l'inclusione sia al numeratore che al denominatore del rapporto dei soli interessi, e non della quota capitale addebitata all'utilizzatore.

#### **IVA – IVA di Gruppo – Prestazioni di servizi rese da una società non residente nella UE nei confronti della propria succursale stabilita nella UE – Disciplina applicabile.**

Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Le prestazioni di servizi rese da una società non residente nella UE nei confronti della propria succursale, stabilita in uno Stato della UE, sono soggette ad IVA, laddove la succursale appartenga ad un gruppo IVA. La soggettività passiva del gruppo IVA “prevale” sul legame tra stabile organizzazione e soggetto non residente. Infatti, l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un aderente ad un gruppo IVA perde la propria soggettività passiva in favore del gruppo. Dunque, la stabile organizzazione cessa di fare parte del soggetto passivo non residente, divenendo parte di un altro soggetto passivo

## **IRAP**

### **Dottrina**

**“La conversione delle DTA IRAP secondo l’Agenzia delle entrate”** di G. ANDREANI e A. TUBELLI, in Corr. Trib. 29/2014, pag. 2250.

Gli AA. ricordano preliminarmente le disposizioni relative alla trasformazione delle DTA in credito d’imposta in presenza di perdite d’esercizio e/o perdite fiscali (art. 2, commi 55 e seguenti, del D.L. n. 225 del 2010), sulle quali si sono innestate le modifiche recate dalla legge di stabilità 2014. Dette modifiche risolvono il dubbio che si poneva sulla trasformabilità delle DTA ai fini IRAP (quanto meno in presenza di una perdita di bilancio).

Dopo aver ripercorso e riportato le disposizioni iniziali, riguardanti la conversione in credito d’imposta delle DTA IRES, anche in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi, nonché quelle introdotte dalla legge di stabilità 2014, riguardanti la conversione in credito d’imposta delle DTA IRAP, l’articolo riporta taluni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 2014 e interessanti approfondimenti.

In merito al coordinamento tra DTA IRES e DTA IRAP, viene rilevato che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di disposizioni specifiche, il “rapporto di trasformazione” (perdita civilistica/somma del capitale sociale e delle riserve) deve applicarsi separatamente alle due tipologie di DTA, venendo così mantenuta la distinzione in ordine alla loro natura. Da tale criterio discende che l’annullamento prioritario dei *reversal* deve riguardare, separatamente, le DTA IRES e le DTA IRAP.

In caso di emersione di una perdita civilistica nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, viene evidenziato che la circolare n. 17/E, in merito alle DTA relative all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali, riconosce che sono “convertibili anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell’IRAP anche anteriormente all’entrata in vigore della normativa in esame”. La conversione dovrebbe pertanto riguardare anche le DTA iscritte per la prima volta nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 in connessione a poste imputate in bilanci precedenti (cd. *reassessment*).

Con riguardo alle rettifiche di valore dei crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari (e delle imprese di assicurazione) viene evidenziato quanto riportato nella circolare n. 17/E secondo cui le rettifiche su crediti operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013 non danno luogo a DTA convertibili. Ciò in quanto detti componenti rilevano ai fini IRAP solo dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

In caso di emersione di un valore della produzione netta negativo la conversione in credito d’imposta dovrebbe concernere anche le DTA IRAP connesse ai *reversal* operati direttamente in sede di determinazione della base imponibile IRAP relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 anche nel caso in cui le relative imposte anticipate non siano state rilevate nel bilancio degli esercizi precedenti.

Altra questione problematica che viene evidenziata riguarda l’aliquota di conversione delle DTA IRAP a seguito della riduzione delle aliquote IRAP disposta dall’art. 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Gli AA. ritengono corretto applicare i meccanismi di conversione all’importo delle

imposte anticipate iscritto in bilancio sulla base del sistema di regole contabili adottato. Quindi senza tener conto della riduzione di aliquota recata dal decreto legge n. 66.

Tenuto conto che prima dell'emanazione della legge di stabilità 2014, che ha disposto la convertibilità delle DTA IRAP in credito d'imposta, talune imprese hanno ritenuto legittimo procedere alla conversione di tali DTA, gli AA. auspicano la non punibilità di tale condotta, specie per quelle imprese che, per ragioni prudenziali, hanno evitato l'utilizzo del credito, in attesa di chiarimenti ufficiali. (GDA)

## Giurisprudenza

### Corte Costituzionale

#### **IRAP – Banche e assicurazioni – Incremento aliquota IRAP 2002 – Incremento relativo all'aliquota transitoria disposto dalla regione Lombardia – Incostituzionalità.**

Corte Cost., 18 giugno 2014 n. 177/2014, nel sito web [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, relativamente all'incremento dell'aliquota IRAP stabilito per l'anno 2002 per le banche e le assicurazioni.

Detta disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta, l'aliquota del 5,75%.

In particolare l'aliquota del 5,75% è la risultante dell'applicazione della Regione Lombardia dell'incremento massimo dell'1% previsto dal Decreto IRAP (art. 16, comma 3, D.Lgs. 446/97), all'aliquota transitoria del 4,75% prevista dall'art. 45, comma 1, del citato decreto per l'anno 2002.

Alle Regioni è consentito variare nel limite di un punto percentuale solo l'aliquota base (di cui al comma 1 dell'art. 16) e non quelle speciali, tra le quali è compresa quella di cui al comma 1 dell'art. 45.

### VARIE

## Dottrina

**“La residenza fiscale dei *trust* in Italia: profili interni e internazionali”** di L. BELLUZZO e F. SQUEO, in Fisc. e comm. Int. 7/2014, pag. 25.

La residenza fiscale del *trust* viene stabilita, con alcuni adattamenti che tengono conto della natura dell'Istituto, sulla base dell'art. 73, comma 3 TUIR, che individua tre criteri di collegamento alternativi (la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale dell'attività) da soddisfare nel territorio dello stato, con riferimento alla maggior parte del periodo di imposta.

Mentre il primo criterio risulta svuotato di significato con riferimento ai *trust*, il secondo (sede dell'amministrazione) potrebbe essere individuato, in mancanza di una apposita struttura organizzativa direttamente riferibile al *trust*, nel luogo in cui il *trustee* esercita prevalentemente la propria attività con riferimento al *trust*.

Il terzo criterio, che ha natura residuale, non rappresenta un criterio formale, ma un dato sostanziale da ricercare nell'attività effettivamente svolta ed è strettamente legato alla tipologia di *trust*.

Il citato art. 73 contiene anche due norme antielusive, aventi natura di presunzione legale relativa:

- un *trust* formalmente residente in un Paese non *white list* avente un disponente e almeno un beneficiario individuato residenti fiscalmente in Italia, determinano la presunzione di residenza del *trust* nel territorio dello Stato;

- un *trust* formalmente residente in un Paese non *white list*, in favore del quale successivamente all'istituzione del *trust*, un soggetto residente in Italia trasferisca la proprietà di beni immobili ovvero la titolarità di diritti reali immobiliari, anche per quote o mediante la costituzione di vincoli di destinazione sui medesimi, si considera residente nel territorio dello Stato.

In entrambi i casi l'applicazione di dette norme entra in gioco solo in un secondo momento, ove e se la residenza non fosse stata ricondotta in Italia per le vie ordinarie, in ragione della sede dell'amministrazione ovvero dell'oggetto principale del *trust*.

Il riconoscimento, ormai pacifico, del *trust* come "persona" ai fini convenzionali, potrebbe comportare l'insorgenza di fenomeni di doppia imposizione internazionale derivanti dalle possibili combinazioni insite nelle caratteristiche intrinseche a ciascun *trust*.

La gestione delle numerose combinazioni possibili – essendo il *trust* un fenomeno dinamico – come pure delle interrelazioni dei Paesi coinvolti dal *trust* rendono non agevole stabilire se dal punto di vista domestico ricorra la residenza del *trust* in Italia.

In aggiunta, viene evidenziato che potrebbe verificarsi il caso che due Stati concorrenti, rivendichino in base alla normativa interna, il ricorrere della residenza del *trust* nel proprio Stato, così realizzandosi il fenomeno della cosiddetta "*dual residence*". Laddove tra i due Stati esista un trattato, troverà applicazione la *tie-breaker rule*, di cui all'art. 4, par. 3, che individua nel luogo della sede di direzione effettiva del *trust*, la residenza di quest'ultimo.

Nella determinazione della sede di direzione effettiva del *trust*, occorrerebbe non solo guardare al luogo in cui vengono assunte le decisioni chiave di cui agli impulsi decisionali (dell'attività) del *trust*, ma anche il luogo in cui si svolge l'attività principale e sostanziale di quest'ultimo. (EM)

### Prassi Amministrativa

#### **Varie – Stabile organizzazione – Nozione ai fini IRES e IVA.**

Circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2014, n. 26, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La circolare fornisce alcune indicazioni in merito ai criteri che identificano una stabile organizzazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Ai fini delle imposte sul reddito, l'art. 162, comma 1, del TUIR prevede una definizione di stabile organizzazione sostanzialmente coincidente con quella dell'art. 5 del Modello OCSE.

Per stabile organizzazione si intende una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese.

La configurabilità di una stabile organizzazione presuppone la contemporanea sussistenza di tre requisiti:

- 1) l'esistenza di una sede di affari in Italia nella disponibilità della società estera;
- 2) un determinato grado di stabilità della sede fissa ("fissità spaziale");
- 3) lo svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.

La durata di sei mesi, adottata da diversi Stati, quale termine minimo di permanenza per configurare l'esistenza di una stabile organizzazione non può essere considerata in senso assoluto in quanto la prassi seguita dagli Stati non è omogenea. Il termine di 6 mesi, quindi, va piuttosto considerato come un'indicazione di massima, idonea ad essere adattata qualora le circostanze lo richiedano.

Anche ai fini IVA, l'esercizio in Italia, da parte di un soggetto non residente, di un'attività commerciale può determinare l'esistenza di una SO, rilevante ai fini della territorialità di alcune prestazioni di servizi.

Per SO deve intendersi qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire:

- di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze;
- e/o di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

Vi è una differenza tra la definizione di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e quella ai fini dell'IVA.

Nel primo caso, infatti, il requisito personale non è necessario. In ambito IVA, invece, la SO presuppone l'impiego di risorse umane e materiali.

Il fattore umano e quello tecnico/materiale sono considerati elementi imprescindibili per configurare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La presenza di una SO, nei termini anzidetti, fa acquisire al soggetto non residente lo *status* di soggetto passivo IVA stabilito in Italia limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione.

Ciò comporta conseguenze rilevanti agli effetti della territorialità delle prestazioni di servizi e, quindi, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e al rispetto dei connessi obblighi strumentali.

In presenza di una stabile organizzazione in Italia è preclusa sia la nomina del rappresentante fiscale, sia l'identificazione diretta.

La verifica circa la configurabilità della stabile organizzazione, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini IVA, deve essere condotta caso per caso, avendo riguardo alle concrete caratteristiche della struttura mediante la quale il soggetto non residente opera nei territori dello Stato ed alle concrete modalità con le quali esercita in Italia l'attività commerciale.

Peraltro, con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata prevista la possibilità per i soggetti esteri di conoscere, in via preventiva, il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito all'esistenza in Italia di una loro stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette. Si tratta, in particolare, di un'istanza di *ruling* internazionale da presentare, su carta libera all'Ufficio *Ruling* Internazionale. (EM)

## **Giurisprudenza**

### **Tribunali**

#### **Trust – Natura giuridica – Ente autonomo – Insussistenza – Fattispecie.**

Trib. Reggio Emilia, sez. II, 23 febbraio 2014, n. 370, in Riv. Not. 2/2014, II, pag. 389.

Il *trust* è soggetto giuridico inesistente, non essendo ente autonomo che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del *trustee*, ma piuttosto semplice rapporto tra soggetti [nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la notifica dell'atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso contro il *trust* (n.d.r. anziché contro il *trustee*) siano invalide e che la conseguente nullità sia rilevabile d'ufficio].

**Dottrina**

ALBANO G., MIELE L., “Ai fini ACE le norme antielusive si disapplicano in assenza di moltiplicazione del beneficio” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 16</b>
ALBANO G., “Elusione fiscale e fattispecie rilevanti ai fini ACE” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 17</b>
ANDREANI G., TUBELLI A., “La conversione delle DTA IRAP secondo l’Agenzia delle Entrate” <b>(IRAP)</b>	<b>“ 22</b>
ANDREANI G., GIOMMONI F., “La deduzione delle perdite su crediti per banche e società” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
BELLUZZO L., SQUEO F., “La residenza fiscale dei <i>trust</i> in Italia: profili interni e internazionali” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 23</b>
BOSCO L., DE BLASI M., “Il credito di imposta figurativo: riflessi sui principali problemi esegetici in ambito internazionale e domestico” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi enorme generali))</b>	<b>“ 3</b>
CHIRICHIGNO S., “Variazioni del perimetro di consolidamento fiscale: sorte delle perdite” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
FERRANTI G., “L’Agenzia delle Entrate e l’Assonome spiegano le modalità d’effettuazione del riallineamento” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 17</b>
GAIANI L., “Il regime fiscale dei fondi per rischi ed oneri contabilizzati in operazioni straordinarie neutrali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
LAROMA JEZZI P., “Migrazione fiscale e societaria nell’ambito di fusioni e scissioni transfrontaliere” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
LO PRESTI VENTURA E., “I presupposti di applicazione della disciplina CFC <i>white list</i> : indicazioni di prassi e aspetti critici” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
LUNELLI R., “Interpello: verso una disciplina organica in attuazione della delega fiscale” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
MAGNANI M., “La delega fiscale 2014 e l’istituto del sostituto d’imposta: quali opportunità?” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 18</b>
MARIANETTI G., TEREZI D., “La ripartizione del costo del lavoratore nel distacco di personale” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 18</b>
MASTROBERTI A., “Riporto delle posizioni attive nel consolidato tra regole di scomputo e spettro dell’elusione” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
GALLI C., PALANCA M., “Il regime tributario del <i>Collateral</i> a garanzia degli strumenti derivati OTC” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
GARBARINI C., ZAIMAJ A., “Profili di incompatibilità UE delle ritenute sui dividendi corrisposti a fondi d’investimento esteri”	

<b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi enorme generali))</b>	<b>Pag. 3</b>
MEZZETTI S., GALLIO F., MURADORE A., “Recesso del socio attraverso l’acquisto di azioni proprie” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 4
MIONE C., “Le recenti modifiche alla disciplina del cd. monitoraggio fiscale: la problematica individuazione del titolare effettivo del <i>trust</i> ” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 14
MOLINARO G., “L’Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni” <b>(IRES)</b>	“ 11
PARISOTTO R., “L’Assonime chiarisce le problematiche relative all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine” <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)</b>	“ 20
PETRUCCI F., “Irrelevanza reddituale delle erogazioni in natura ai dipendenti” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 19
RENDA A., “Elusione e abuso del diritto, l’”incidente” della Cassazione sul diritto al contraddittorio preventivo” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 1
ROSSI L., AMPOLILLA M., “Regime dei dividendi di fonte italiana percepiti dai fondi esteri alla luce dei principi comunitari” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi enorme generali))</b>	“ 3
ROSSI L., BARBAGELATA G., “Gli impatti fiscali del recepimento in Italia della direttiva AIFM sui fondi di investimento alternativi” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 14
SAINI A., MANDARINO P., “Dividendi UE: la responsabilità della “figlia” nella disposizione antielusiva nazionale” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 3
VALACCA P., “La misurazione degli interessi passivi con regime fiscale di favore e del ROL per i soggetti “IAS <i>adopter</i> ”” <b>(IRES)</b>	“ 11
VALACCA P., “Per i soggetti IAS <i>adopter</i> esteso l’ambito oggettivo di deducibilità degli interessi passivi” <b>(IAS)</b>	“ 5
VASAPOLLI G., VASAPOLLI A., “Perdite su crediti di modesta entità con fondo svalutazione crediti “tassato”” <b>(IRES)</b>	“ 12
<b><u>Prassi Amministrativa</u></b>	
Ris. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2014, n. 73/E <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazione dei redditi)</b>	“ 8
Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2014, n. 74 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 18
Circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2014, n. 26 <b>(VARIE)</b>	“ 24

Ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2014, n. 84/E  
**(BOLLO (Imposta di))** Pag. 20

Circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2014, n. 29/E  
**(REDDITI DI CAPITALE)** “ 15

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE 10 luglio 2014, causa n. C-183/13  
**(IVA)** “ 21

Corte di Giust. UE 17 luglio 2014, n. causa n. C-48/13  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)** “ 7

Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13  
**(IVA)** “ 21

#### Corte Costituzionale

Corte Cost. 18 giugno 2014, n. 177/2014  
**(IRAP)** “ 23

#### Tribunali

Trib. Reggio Emilia sez. II 23 febbraio 2014, n. 370  
**(VARIE)** “ 25

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 5 novembre 2013, n. 24739.  
**(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))** “ 2

Cass., sez. VI civ. 15 luglio 2014, n. 16183  
**(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)** “ 4

Cass., 17 settembre 2014, n. 19580  
**(CONTENZIOSO TRIBUTARIO)** “ 5

Cass., SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667.  
**(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))** “ 2

#### Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. reg. di L'Aquila, sez. dist. di Pescara, sez. IX 25 novembre 2011, n. 307  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)** “ 7

Comm. Trib. reg. di Torino, sez. XII 4 maggio 2012, n. 28  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)** “ 8

Comm. Trib. prov. di Milano, sez. I, 1 febbraio 2013, n. 66/1/13 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>Pag. 8</b>
Comm. Trib. prov. di Torino, sez. VIII 20 marzo 2013, n. 93/08/13 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 8</b>
Comm. Trib. reg. di Roma, 31 gennaio 2014, n. 549/2014. <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>